

Le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative

di Fabrizio Nativi – componente Centro Studi attività ispettiva del Ministero del Lavoro*

Si conclude il commento sintetico della L. n.689/81, avviato nel precedente numero per i primi 11 articoli della legge base di depenalizzazione.

In questo numero vengono affrontati i principali aspetti riguardanti le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative, tenendo conto che, in materia di lavoro, il procedimento amministrativo è disciplinato, parzialmente in deroga alle previsioni della L. n.689/81, anche dall'art.13, D.Lgs. n.124/04.

Atti di accertamento

Ai sensi dell'art.13, L. n.689/81:

“Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti di cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria”.

Gli ispettori del lavoro, in ordine ai poteri di accesso ed accertamento, godono delle attribuzioni previste dall'art.8 del D.P.R. n.520/55 e dall'art.138 del R.D. n.1422/24, nonché dall'art.3, co.1, lett. a) del D.L. n.463/83, conv. con L. n.638/83.

Oltre ai previsti poteri speciali, sono comunque attribuiti, ai sensi dell'art.13 della L. n.689/81 il potere di:

- assumere informazioni;
- procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora;
- procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici;
- procedere ad ogni altra operazione tecnica;
- sequestrare le cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.

Con particolare riferimento all'assunzione di informazioni, gli ispettori possono interrogare testimoni, richiedere chiarimenti alle persone informate, farsi

* Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

rilasciare copie di atti e compiere tutte le simili operazioni finalizzate all'accertamento dell'illecito.

Come anticipato, agli organi di vigilanza è assegnato il potere di effettuare il sequestro delle cose che possono costituire oggetto di confisca amministrativa, nei modi e nei limiti in cui il codice di procedura penale attribuisce tale potere alla polizia giudiziaria. Il sequestro previsto dall'art.13 ha funzione cautelare, essendo diretto per natura a garantire la conservazione delle cose per il successivo intervento della confisca in fase di emissione dell'ordinanza di ingiunzione. L'esercizio del potere di sequestro è chiaramente finalizzato ad impedire la dispersione delle cose, prima che si raggiunga la fase procedimentale dell'ordinanza. Sono sequestrabili infatti solo le cose che possono essere oggetto di confisca.

Tali considerazioni inducono a concludere che, in materia di violazioni depenalizzate, non sia ammissibile il sequestro di cose che costituiscono traccia o prova della violazione, salvo che esse non finiscano per coincidere con le cose confiscabili. Pertanto l'organo di vigilanza, dopo essersi interrogato circa la confiscabilità, potrà procedere al sequestro amministrativo, non con la finalità di assicurare agli atti una prova, ma per rendere concretamente possibile la futura acquisizione delle cose all'erario dello Stato.

È da tenere presente che l'art.20, L. n.689/81, come modificato dall'art.9, D.L. n.187/10, convertito con L. n.217/10, ha previsto espressamente un'ipotesi di confisca obbligatoria in *“presenza di violazioni gravi e reiterate”* in materia di lavoro e sicurezza.

Va però sottolineato che, per quanto *“gravi”* e per quanto *“reiterate”*, le violazioni cui fa riferimento il nuovo co.4, art.20, non sono violazioni penali, ma necessariamente violazioni amministrative, essendo inserita la disposizione nel corpo della L. n.689/81. Tenuto però conto che la confisca non è adottabile se le cose appartengano a persone estranee alla viola-

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

zione, né se le violazioni amministrative risultino diffidabili ai sensi dell'art.13, D.Lgs. n.124/04, ovvero ai sensi dell'art.301-bis, D.Lgs. n.81/08, la disposizione non ha praticamente margini di applicabilità. Conseguentemente, in fase ispettiva, non risulta quasi mai disponibile neppure lo strumento del sequestro.

Contestazione e notificazione

La disposizione generale che regola la contestazione e la notificazione di illeciti amministrativi è l'art.14 della L. n.689/81.

“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.

La regola generale per l'adozione di provvedimenti sanzionatori amministrativi è quindi la contestazione immediata. Per gli illeciti in materia di lavoro, invece,

la contestazione immediata delle violazioni amministrative è di fatto negata dall'art.13, D.Lgs. n.124/04, il cui co.4, come modificato dalla L. n.183/10, ha introdotto la seguente regola: alla notifica delle violazioni amministrative si deve provvedere “esclusivamente” con un unico verbale finale. La contestazione delle singole violazioni all'atto dell'accertamento di ciascuna di esse è pertanto impraticabile, ovvero finisce per rappresentare un'assoluta eccezione rispetto alla regola, contrariamente a quanto previsto dall'art.14, L. n.689/81, per la generalità dei procedimenti sanzionatori amministrativi.

Dalla previsione contenuta nell'art.13, D.Lgs. n.124/04, deriva anche un'altra conseguenza derogatoria rispetto ai comuni principi fissati dalla L. n.689/81. La decorrenza del termine per la notifica dei verbali non decorre dalla data di accertamento di ogni singola e autonoma violazione, ma dalla conclusione finale degli accertamenti. In linea generale, per gli illeciti amministrativi, la giurisprudenza ormai consolidata, considera il *dies a quo* per la decorrenza del termine di notifica del processo verbale il momento della piena conoscenza dell'illecito e cioè la data in cui, dopo essere stati acquisiti tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, siano risultate concluse anche tutte le attività di valutazione ed elaborazione degli elementi raccolti, con riferimento ad ogni singolo illecito (Cass., Sez. Lav., n.3115/04). Anche in materia di lavoro, la decorrenza dei termini, nel regime previgente alla L. n.183/10, era legata non già all'esito conclusivo dell'ispezione, che spesso prende ad oggetto d'esame diversi profili di irregolarità e un lungo intervallo temporale, ma ai diversi e singoli fatti illeciti accertati. Tale era stato anche l'orientamento del Ministero del Lavoro che, già con circolare n.146/92, definendo come espedienti artificiosi e ingiustificabili quelle pratiche volte a recuperare termini ormai scaduti, raccomandava, per le ispezioni più complesse, di procedere alla contestazione delle singole violazioni “man mano” che esse venissero accertate.

Il nuovo art.13, D.Lgs. n.124/04, invece, prescrive che gli esiti dell'accertamento siano contenuti “esclusivamente” in un “unico” verbale di accertamento e notificazione che comprenda anche le eventuali diffide a regolarizzare. La contestazione “interlocutoria” di talune violazioni, nelle more della definizione degli accertamenti, non è pertanto più ammessa, mentre in precedenza doveva considerarsi dovuta.

Con il verbale unico conclusivo, infatti, il trasgressore e l'obbligato solidale hanno la certezza che l'accer-

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

tamento è concluso e in secondo luogo viene loro fornita la cognizione completa e organica degli accertamenti eseguiti.

In ordine alla valutazione dei tempi di notifica (sia pur decorrenti dalla definizione di tutti gli accertamenti) restano confermati gli orientamenti in base ai quali la congruità dei tempi di notifica deve essere valutata caso per caso in relazione alla complessità degli accertamenti compiuti e ai tempi tecnici necessari per la definizione degli stessi¹.

Come da sentenza della Corte Cost. n.477 del 26 novembre 2002, la perfezione della notifica per l'ufficio notificante si raggiunge con la spedizione della raccomandata. Per il destinatario invece, ed in ordine quindi ai relativi termini per ricorrere o presentare scritti difensivi, la notifica si perfeziona con la ricezione dell'atto.

Per gli irreperibili la notifica si intende perfezionata con il ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di deposito o, comunque, decorsi 10 giorni dalla spedizione della medesima (sentenza Corte Cost. 14 gennaio 2010, n.3).

In ordine all'individuazione del soggetto trasgressore, può rinviarsi a quanto già evidenziato nel precedente numero della rivista in commento agli artt.2 e 3, L. n.689/81. Può in questa sede aggiungersi che, nella disciplina delle infrazioni amministrative, di cui alla L. n.689/81, i soci di una società di persone non possono essere assoggettati a sanzioni in base a tale loro qualità, perché la pena pecuniaria deve essere irrogata a carico della persona fisica autrice del fatto, con l'eventuale responsabilità solidale della società. Ne discende che, in tema di illeciti amministrativi compiuti, per esempio, nell'interesse di una società, risponde dell'illecito, se consistente in un comportamento attivo, il singolo socio amministratore che lo ha posto in essere. I principi di cui all'art.2313 c.c., che coinvolgerebbero la responsabilità di tutti i soci attengono infatti i principi di responsabilità civile e non amministrativa. Ove, invece, la violazione amministrativa sia integrata da un'omissione, rispondono di essa i soci ai quali è stata attribuita l'amministrazione. Quindi, tenuto conto che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autrice dell'illecito, salva la responsabilità solidale della società (artt.3 e 6, L. n.689/81), deve aversi riguardo alla natura della condotta illecita per cui è comminata la sanzione amministrativa. Se per la violazione di

legge è richiesto un comportamento commissivo, la responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi materialmente l'ha messa in essere. Qualora, invece, la violazione sia stata determinata da un comportamento omissivo, rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società. Dovranno quindi verificare l'esistenza di specifiche deleghe a un amministratore, preposto in via esclusiva alla gestione degli adempimenti correlati alla commissione della violazione.

Pagamento in misura ridotta

L'estinzione agevolata della violazione amministrativa è disciplinata nella L. n.689/81 dall'art.16.

“È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione”.

Il pagamento in misura ridotta, da parte dell'obbligato principale ovvero da parte dell'obbligato solidale, libera entrambi dalla prestazione pecuniaria, che si considera estinta. La violazione estinta in via agevolata non raggiunge lo stato di infrazione accertata in via definitiva e non rappresenta neppure un precedente, ai fini del riconoscimento dell'eventuale reiterazione dell'illecito.

La sanzione minima non è rateizzabile in considerazione del fatto che il beneficio è concepito come risultato di una scelta premiale².

In ragione della finalità premiale dell'istituto è peraltro da tenere presente che l'estinzione dell'illecito con pagamento in misura ridotta, per comune orien-

¹ Vedi Cass., Sez. Lav. n.3254/03, n.18347/03, n.16642/05, n.12216/04, Cass. Civ. Sez. III, n.11129/99, n.1866/00.

² Vedi in proposito interpello del Ministero del lavoro prot. n.2226 dell'8 marzo 2006.

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

tamento giurisprudenziale, determina l'inammissibilità di successivi ricorsi avverso il provvedimento sanzionatorio.

L'ammissione al pagamento di cui all'art.16 è un beneficio sempre accessibile in materia di lavoro. Solo per talune circoscritte fattispecie il legislatore esclude espressamente la possibilità di pagamento in misura ridotta (ad esempio, per il licenziamento delle lavoratrici madri durante il periodo di divieto, ovvero per le ipotesi di massima gravità della violazione in materia di riposi giornalieri e settimanali).

L'art.16 è comunque sempre applicabile, anche quando la sanzione sia prevista in misura fissa e cioè senza un minimo e un massimo edittale.

L'applicazione dell'art.16, L. n.689/81, in materia di lavoro, deve comunque essere coordinata con l'applicazione dell'art.13, D.Lgs. n.124/04, che regola un meccanismo premiale ancora più favorevole rispetto all'art.16, L. n.689/81. Qualora, alla conclusione dell'accertamento, emergano violazioni di legge o di contratto collettivo, punite da sanzioni amministrative, gli ispettori devono procedere a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato solidale alla regolarizzazione, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, delle inosservanze che risultino ancora materialmente sanabili. L'effettiva ottemperanza alla diffida comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio, tramite il versamento di una somma pari al minimo fissato dalla legge, ovvero a un quarto delle sanzioni stabilite in misura fissa, nel termine di quindici giorni successivi alla scadenza dei trenta fissati per la regolarizzazione.

La diffida è quindi applicabile alle violazioni che costituiscono fattispecie di illecito amministrativo e quando le violazioni stesse siano comunque materialmente sanabili.

La diffida non ha carattere di discrezionalità: è obbligatoria e costituisce quindi una condizione di procedibilità, ogni qual volta si constatino inosservanze comunque materialmente sanabili. Come chiarito dalla

circolare n.9/06 del Ministero del Lavoro, la mancata adozione della diffida rende l'atto di accertamento e notificazione di illecito amministrativo invalido e quindi annullabile.

Il co.4, lett.c), art.13, D.Lgs. n.124/04, prevede peraltro espressamente l'applicazione dei benefici della diffida anche per i casi di regolarizzazione spontanea (diffida ora per allora).

Ai sensi dell'art.13, co.5, nel caso in cui non venga fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme quantificate nella misura agevolata per la diffida, il verbale unico produce *ex lege* gli effetti della contestazione e notificazione degli illeciti oggetto di diffida. La produzione di tali effetti decorre dalla scadenza dei termini per l'ottemperanza e per il pagamento della sanzione minima.

Gli effetti prodotti sono quelli della decorrenza dei termini (sessanta giorni) per il pagamento della sanzione ridotta di cui all'art.16, L. n.689/81 nonché di quelli per la presentazione di memorie difensive (trenta giorni), ai sensi dell'art.18 della stessa L. n.689/81.

In proposito, è opportuno precisare che, unicamente nelle ipotesi in cui tutti gli illeciti accertati risultino materialmente sanabili, e quindi diffidabili, con la notifica del verbale conclusivo decorrerà un unico termine per l'ottemperanza.

Quando invece il verbale contenga contemporaneamente accertamenti di violazioni regolarizzabili, oggetto di diffida, altre non sanabili e non diffidate, e quindi sanzionate direttamente in misura ridotta ex art.16, L. n.689/81, altre ancora sanate antecedentemente rispetto all'emissione dell'atto e oggetto di diffida ora per allora, per ciascuna di tali diverse tipologie di violazioni si produrranno effetti diversi rispetto alle decorrenze dei termini. Si riproduce di seguito una scheda esemplificativa dei termini avviati dalla notifica di un verbale di accertamento.

Contenuto	Termini
Diffida per le violazioni sanabili con assegnazione del termine per l'ottemperanza alla diffida e per il pagamento in misura minima.	a) 30 giorni per l'ottemperanza alla diffida dalla notifica dell'atto; b) 15 giorni per il pagamento della sanzione minima dalla scadenza del termine di cui al punto a); c) 60 giorni per il pagamento della sanzione ridotta dalla eventuale infruttuosa scadenza del termine di cui al punto b); d) 30 giorni per la presentazione di memorie e documenti dalla scadenza del termine di cui al punto b); e) 30 giorni per il ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro dalla scadenza del termine di cui al punto b).

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Diffida ora per allora per le violazioni già regolarizzate prima dell'emissione dell'atto. Ammissione del trasgressore al pagamento nella misura minima.	f) 15 giorni per il pagamento della sanzione minima dalla data di notifica; g) 60 giorni per il pagamento della sanzione ridotta dalla eventuale infruttuosa scadenza del termine di cui al punto f); h) 30 giorni per la presentazione di memorie e documenti dalla scadenza del termine di cui al punto f); i) 30 giorni per il ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro dalla scadenza del termine di cui al punto f).
Notifica degli illeciti amministrativi non sanabili. Quantificazione del pagamento della sanzione nella misura ridotta ai sensi dell'art.16, L. n.689/81.	j) 60 giorni per il pagamento della sanzione ridotta dalla notifica del verbale; k) 30 giorni per la presentazione di memorie e documenti dalla notifica del verbale; l) 30 giorni per il ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro dalla scadenza del termine di cui al punto b).

Obbligo del rapporto

L'art.17, L. n.689/81 prevede l'obbligo del rapporto:

"Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. (...) L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione".

Qualora non sia stato effettuato il versamento in misura ridotta, di cui all'art.16, L. n.689/81, ai sensi dell'art.17 i funzionari verbalizzanti sono tenuti a presentare rapporto dal Direttore della Direzione del Lavoro, allegando le prove delle notificazioni di illecito eseguite. Il Ministero del Lavoro è intervenuto per dare indicazioni sul contenuto del rapporto con le circolari n.70/82, n.146/92 e n.9/02. Da ultimo sono state fornite indicazioni con la [circolare n.6/14](#), emanata al fine di fornire istruzioni sull'applicazione del codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro. Il rapporto è un atto di natura endoprocedimentale e, a differenza del verbale di notificazione dell'illecito e dell'ordinanza, non assume rilevanza esterna. Non è pertanto autonomamente impugnabile.

Esso fornisce una sintetica ricostruzione del quadro delle violazioni accertate all'esito dell'attività di vigilanza e, pertanto, deve contenere quantomeno i seguenti elementi:

- la descrizione della condotta del trasgressore e dei fatti accertati, costituenti violazioni amministrative;

- l'individuazione delle disposizioni violate e di quelle contenenti le relative sanzioni;
- l'indicazione analitica dei documenti contenenti gli elementi evidenziati nel verbale unico (prove documentali e testimoniali);
- in caso di presentazione di scritti difensivi da parte del trasgressore, le possibili sintetiche osservazioni idonee a fornire elementi oggettivi per le successive determinazioni;
- la segnalazione di eventuali anomalie che potrebbero essere oggetto di eccezione in sede giudiziaria (ad es. interruzione dei termini di cui all'art.14, L. n. 689/81, errori formali, pagamenti parziali ecc);
- le eventuali indicazioni di cui all'art.11, L. n.689/81, utili a una corretta commisurazione della sanzione pecuniaria amministrativa.

La legge non individua un termine perentorio per la redazione del rapporto. Tuttavia la redazione e la sua trasmissione all'Ufficio legale e contenzioso della Direzione del Lavoro deve intervenire con ragionevole tempestività, in particolare qualora gli illeciti contestati siano prossimi all'estinzione per prescrizione.

Ordinanza ingiunzione

Il procedimento amministrativo sanzionatorio si conclude con l'emissione dell'ordinanza di cui all'art.18, L. n.689/81:

*"Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati*

i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inopugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa”.

Ricevuto il rapporto, la Direzione del Lavoro, sentiti gli interessati, se questi ne abbiano fatto richiesta, esaminati gli scritti e i documenti inviati nonché gli atti ed elementi probatori allegati al rapporto, qualora consideri fondato l'accertamento delle violazioni, emette un'ordinanza motivata con la quale viene determinato l'importo della sanzione per la violazione commessa, ingiungendone il pagamento insieme alle spese, all'autore della violazione e all'obbligato

solidale.

Mediante l'ordinanza viene quindi determinata la somma dovuta a titolo definitivo dal trasgressore e dall'obbligato solidale e si ingiunge il relativo pagamento.

In sede di emissione di ordinanza dovrà essere valutata la regolarità del procedimento ispettivo (ritualità e tempestività delle notifiche) nonché la fondatezza degli elementi a supporto delle contestazioni effettuate.

Qualora tali elementi risultino carenti l'ufficio emetterà un'ordinanza di archiviazione, dandone comunicazione al trasgressore e all'obbligato solidale.

La L. n.689/81 non prevede espressamente un termine per l'emissione dell'ordinanza. Tuttavia l'art.28 della legge indica in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, il termine per la riscossione delle sanzioni dovute per violazioni amministrative. Sono considerate cause interruttive della prescrizione, in base alle regole civilistiche richiamate dallo stesso art.28, la notifica dell'accertamento della trasgressione, l'ordinanza ingiunzione, l'opposizione all'ordinanza. I nuovi termini di prescrizione, in caso di opposizione, decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, durante il quale operano le ordinarie regole di sospensione del termine prescrizione. In caso di estinzione del giudizio, la prescrizione decorre dalla proposizione dell'opposizione.

La determinazione dell'importo della sanzione amministrativa fra il minimo e il massimo edittale avviene avuto riguardo, ai sensi dell'art.11, L. n.689/81, alla gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche³.

Il termine assegnato per il pagamento dell'importo ingiunto è di trenta giorni, decorsi inutilmente i quali la Direzione del Lavoro procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti, acquisendo l'ordinanza efficacia di titolo esecutivo.

Il trasgressore, se non intende opporsi all'ordinanza, può domandare, ai sensi dell'art.26 , L. n.689/81, il pagamento rateale della sanzione amministrativa, qualora le proprie condizioni economiche siano disagiate. La disposizione prevede che la rateazione può essere concessa in quote mensili fra un minimo di tre e un massimo di trenta. L'importo minimo delle rate non può essere inferiore a € 15,49. L'in-

³ In proposito si rinvia al commento contenuto nel precedente numero della rivista.

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

interessato deve presentare la richiesta di rateazione per iscritto e in bollo (vedi nota Ministero del Lavoro n.1170/03). La situazione economica disagiata deve riguardare la persona fisica del trasgressore e non l'impresa o la famiglia. Le condizioni economiche disagiate possono essere dimostrate attraverso la presentazione di documenti che attestino le posizioni debitorie dell'interessato, degli estratti di conto corrente personale e di ogni altra documentazione idonea a provare le difficili condizioni economiche del trasgressore. Il trasgressore può però anche avanzare l'istanza autocertificando la propria condizione di disagio economico, ai sensi del D.P.R. n.445/00, art.46, co.1, lett.o).

Il provvedimento di rateazione, emesso dalla Direzione del Lavoro in bollo, prevede soltanto una ri-

partizione rateale dell'importo della sanzione, senza alcuna maggiorazione per interessi.

La richiesta di rateazione può essere presentata prima dell'emissione dell'ordinanza, anche con i medesimi scritti difensivi. Può essere presentata anche successivamente all'emissione dell'ordinanza, ma entro trenta giorni dalla notifica della stessa. Decorso tale termine l'istanza di rateazione può ancora essere accolta, in presenza dei requisiti soggettivi, salvo che l'ufficio non abbia già proceduto ad iscrivere a ruolo gli importi dovuti, avviando la procedura di esecuzione forzata. È necessario tenere presente che il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.



**TIENI ALLENATO IL TUO
CERVELLO**
CON L'ABBONAMENTO ANNUALE
A FORMAZIONE E RIVISTE
— area lavoro —

SCOPRI DI PIÙ